

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 29 luglio 2026, n. 122

ASP ROMANELLI PALMIERI – CARE SOLLIEVO AL DOLORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – Annullamento d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., della Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10 luglio 2026, avente ad oggetto il rilascio dell’accreditamento istituzionale per la RSA Non Autosufficienti ubicata in Monopoli (BA) al Largo Cardinal Marzati n. 7

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10 luglio 2026, questa Amministrazione ha provveduto al rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura residenziale socio-sanitaria denominata “*Romanelli Palmieri*”, sull’assunto presuntivo della sussistenza di un valido ed efficace titolo giuridico di gestione in capo alla società cooperativa sociale CARE Sollievo al Dolore, subentrata al precedente gestore a seguito di cessione di ramo d’azienda.

Contestualmente all’adozione del predetto provvedimento, mediante la nota prot. n. 0416356/2026 del 10 luglio 2026, la scrivente Sezione ha notificato l’atto e ha contestualmente richiesto con urgenza all’ASP Romanelli Palmieri di trasmettere, entro e non oltre sette giorni, il titolo giuridico in forza del quale veniva esercitata la gestione della RSA da parte della cooperativa CARE Sollievo al Dolore.

In riscontro alla nota regionale prot. n. 0416356/2026, è pervenuta la nota prot. n. 463.2026 del 24 luglio

2026, con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP Romanelli Palmieri ha fornito una ricostruzione del quadro contrattuale in essere.

In particolare con la predetta nota prot. n. 463.2026 del 24 luglio 2026, l'ASP Romanelli Palmieri comunicava l'avvenuta estinzione di diritto, in data 28 aprile 2026, del contratto di gestione della RSA non autosufficienti ceduto alla Cooperativa sociale CARE Sollievo al Dolore, in quanto non si era verificata entro tale scadenza la condizione dell'accreditamento regionale di ulteriori nove posti letto prevista dall'atto di transazione del 7 marzo 2025.

L'Ente titolare precisava che la successiva attività gestoria da parte della cooperativa CARE era proseguita esclusivamente in via di mero fatto, in totale assenza di qualsiasi atto formale di autorizzazione, proroga o rinnovo.

Contestualmente, l'ASP evidenziava una pluralità di gravi inadempimenti addebitati al gestore uscente, tra i quali il mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali, l'impiego di personale sprovvisto delle idonee qualifiche o di regolare contratto di assunzione, l'inosservanza dei requisiti igienico-sanitari, l'imposizione di rigide e ingiustificate restrizioni agli orari di visita dei familiari ed episodi di omessa vigilanza con ritardato soccorso in danno degli anziani ospiti.

In via preliminare, corre l'obbligo di evidenziare — sotto il profilo della rigorosa ricostruzione storico-giuridica delle posizioni azionate — una palese ed insanabile aporia contenuta nell'atto di transazione privato del 7 marzo 2025.

In tale pattuizione, le parti intendevano condizionare l'eventuale proroga della gestione fino al 2032 all'ottenimento dell'accreditamento regionale per *“ulteriori n. 9 posti letto”*.

Ebbene, come emerge *per tabulas* dagli atti di questa Sezione, la struttura dell'ASP “Romanelli Palmieri” non aveva mai ottenuto alcun provvedimento formale di accreditamento istituzionale antecedente all'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10 luglio 2026, risultando titolare esclusivamente della mera autorizzazione all'esercizio.

Risulta pertanto del tutto incomprensibile, giuridicamente paradossale e destituita di qualsivoglia fondamento la pretesa di fare riferimento all'accreditamento di *“ulteriori”* posti letto, presupponendo l'esistenza di un titolo accreditativo di base in realtà mai rilasciato dalla Regione Puglia prima del luglio 2026.

Tanto precisato, in relazione alla DD 107 del 2026 si precisa che l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. trova inderogabile fondamento nella conclamata ed originaria illegittimità della Determinazione Dirigenziale, adottata sulla scorta del presupposto errato della sussistenza di un valido ed efficace titolo giuridico di gestione in capo alla società cooperativa sociale CARE Sollievo al Dolore.

Ed invero, sotto un primo e dirimente profilo di diritto, occorre evidenziare la radicale inammissibilità e illegittimità del meccanismo negoziale posto in essere dalle parti mediante l'atto di transazione del 7 marzo 2025.

La disciplina codicistica in materia di contratti pubblici e affidamento dei servizi socio-sanitari di titolarità pubblica sancisce il principio fondamentale ed inderogabile del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, vietando tassativamente qualsiasi forma di rinnovo tacito o di proroga al di fuori dei rigidi presupposti di legge.

Ne consegue che non è in alcun modo consentito derogare all'obbligo della gara pubblica mediante un atto transattivo privato che pretenda di subordinare la prosecuzione o la proroga del rapporto di gestione all'evento futuro e incerto del rilascio dell'accreditamento istituzionale per ulteriori posti letto.

Una simile pattuizione condizionata si pone in palese ed insanabile contrasto con le norme imperative sui contratti pubblici.

Un atto amministrativo regionale di accreditamento non può trasformare un'illegittima "gestione di fatto" in un valido presupposto abilitativo.

Sotto un secondo e concorrente profilo, assume valore decisivo la circostanza che l'Ente titolare della struttura, con la nota prot. n. 463.2026 del 24 luglio 2026, abbia formalmente rappresentato e contestato al gestore una pluralità di gravissimi rilievi gestionali, organizzativi ed igienico-sanitari, emersi nella loro interezza solo a seguito delle recenti verifiche istruttorie.

Tali fatti, meritevoli dei necessari approfondimenti ispettivi, mettono in discussione la permanenza dei requisiti minimi essenziali e rischiano di compromettere la conservazione della stessa autorizzazione all'esercizio.

Poiché l'accreditamento istituzionale presuppone indefettibilmente non solo la regolarità del rapporto di gestione, ma anche la piena ed ininterrotta conformità dell'autorizzazione all'esercizio, la presenza di difformità strutturali impone la tempestiva rimozione dell'atto di accreditamento in autotutela, a tutela della legalità dell'azione amministrativa e della salute degli utenti.

Il prevalente ed attuale interesse pubblico alla rimozione del provvedimento risulta sussistente *in re ipsa*, immedesimandosi nell'inderogabile esigenza di impedire che un titolo regionale continui a spiegare effetti in favore di una gestione di fatto priva di copertura contrattuale e gravata da gravi irregolarità operative.

L'intervento ripristinatorio viene inoltre adottato a brevissima distanza temporale dall'emanazione dell'atto e dalla ricezione dei chiarimenti dell'ASP, escludendo qualsivoglia affidamento tutelabile in capo al gestore, il quale era ed è pienamente consapevole dell'intervenuta scadenza del vincolo contrattuale al 28 aprile 2026 e dell'impossibilità di proseguire il servizio in assenza di una procedura ad evidenza pubblica.

In merito alle pretestuose accuse di ritardo nel perfezionamento del procedimento di accreditamento istituzionale avanzate dal gestore e riportate dal Commissario della Asp nella nota 463 del 2026, si evidenzia che la dilatazione dei tempi istruttori è interamente ed esclusivamente imputabile alla condotta del soggetto gestore CARE Sollievo al Dolore Soc. Coop. Soc., il quale ha reiteratamente omesso di trasmettere tempestivamente e in modo completo la documentazione prescritta.

Come emerge *per tabulas* dagli atti regionali (nota regionale del 19 maggio 2026 e successivi invii del gestore a fine maggio), la puntuale istruttoria condotta da questa Sezione ha fatto emergere sostanziose e gravi criticità organizzative.

Tali inadempienze hanno imposto a questa Amministrazione l'adozione di un'ulteriore nota di richiamo (prot. RP_324726 del 5 giugno 2026), con cui si assegnava al gestore un termine di 10 giorni per fornire gli indispensabili chiarimenti e integrare la pianta organica.

Solo tramite la PEC del 12 giugno 2026 (acquisita al protocollo regionale n. 345400 del 15 giugno 2026), la società inoltrava gli accordi di incremento orario, le integrazioni contrattuali e le attestazioni necessarie a sanare i deficit riscontrati.

Risulta dunque incontrovertibile che alla data del 12 giugno 2026 questa Amministrazione fosse ancora doverosamente e legittimamente impegnata nella verifica istruttoria dei riscontri forniti dal gestore, la cui

prolungata incapacità di adempiere linearmente e tempestivamente alle prescrizioni imposte rappresenta l'unica e sola causa dei tempi occorsi per il completamento del procedimento.

Tanto premesso, si propone

- I. **Di prendere atto e richiamare** le motivazioni espresse in narrativa, le quali costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento.
- II. **Di disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii., **l'annullamento d'ufficio in autotutela** della Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10 luglio 2026, avente ad oggetto il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la RSA Non Autosufficienti di titolarità dell'ASP "Romanelli Palmieri" (p.IVA 03934560727) e gestita dalla società cooperativa sociale "CARE Sollievo al Dolore" (p.IVA 07889640723), con dotazione di n. 22 posti letto di mantenimento anziani di Tipo A, ubicata in Monopoli (BA) al Largo Cardinal Marzati n. 7.
- III. **Di accertare altresì** che l'emersione di gravi e reiterate contestazioni gestionali, organizzative ed igienico-sanitarie sollevate dall'ASP con nota prot. n. 463.2026 del 24 luglio 2026 rende doverosa la tempestiva rimozione dell'accreditamento a tutela della salute pubblica e della qualità assistenziale resa agli utenti.
- IV. **di ordinare** alla ASP "Romanelli Palmieri" di attivare, con la massima urgenza, le procedure ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento della gestione della struttura, nonché le misure temporanee strettamente necessarie a garantire la continuità assistenziale, la sicurezza e la dignità degli anziani ospiti, precisando che, una volta assegnata in via definitiva la nuova gestione, si provvederà all'avvio delle procedure volte al conseguimento dell'accreditamento istituzionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. Di prendere atto e richiamare le motivazioni espresse in narrativa, le quali costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento.
- II. Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii., l'annullamento d'ufficio in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10 luglio 2026, avente ad oggetto il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la RSA Non Autosufficienti di titolarità dell'ASP "Romanelli Palmieri" (p.IVA 03934560727) e gestita dalla società cooperativa sociale "CARE Sollievo al Dolore" (p.IVA 07889640723), con dotazione di n. 22 posti letto di mantenimento anziani di Tipo A, ubicata in Monopoli (BA) al Largo Cardinal Marzati n. 7.
- III. Di accertare altresì che l'emersione di gravi e reiterate contestazioni gestionali, organizzative ed igienico-sanitarie sollevate dall'ASP con nota prot. n. 463.2026 del 24 luglio 2026 rende doverosa la tempestiva rimozione dell'accreditamento a tutela della salute pubblica e della qualità assistenziale resa agli utenti.
- IV. di ordinare alla ASP "Romanelli Palmieri" di attivare, con la massima urgenza, le procedure ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento della gestione della struttura, nonché le misure temporanee strettamente necessarie a garantire la continuità assistenziale, la sicurezza e la dignità degli anziani ospiti, precisando che, una volta assegnata in via definitiva la nuova gestione, si provvederà all'avvio delle procedure volte al conseguimento dell'accreditamento istituzionale.

I. Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante dell'ASP "Romanelli Palmieri" (romanellipalmieri@pec.it);
- al Legale Rappresentante della "CARE Sollievo al Dolore - Società Cooperativa Sociale" (care@pecditta.com);
- al Direttore Generale della ASL Bari (direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari (servsociosanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it);

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00132

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo